

ASSISTENTE BAGNANTE – Pubblicato il regolamento che disciplina l'esercizio dell'attività

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2016, il **Decreto 29 luglio 2016, n. 206**, recante *"Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante"*.

«**Assistente bagnante in acque interne e piscine**» è la persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque interne e piscine; mentre l' «**assistente bagnante marittimo**» è la persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare.

Il decreto detta norme:

1. a) per l'individuazione dei **soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione** al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine;
2. b) per il **rilascio delle abilitazioni** all'esercizio dell'attività di assistente bagnante.

L'attività di **addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine** è riservata a:

1. a) soggetti autorizzati dallo Stato;
2. b) scuole, istituti di formazione, associazioni sportive, e ogni altro soggetto autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'attività di **addestramento e formazione per assistente**

bagnante marittimo è, invece, riservata ai soli soggetti autorizzati dallo Stato.

Possono ottenere l'autorizzazione per svolgere le attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine e per assistente bagnante marittimo **sia le persone fisiche che le persone giuridiche**.

L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e ha una validità di anni dieci dalla data di rilascio.

L'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo è rilasciata dal Capo del compartimento marittimo competente

L'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche nei laghi, previo superamento della prova pratica di voga per finalità di salvamento.

L'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche in acque interne, piscine e nei laghi.

Le abilitazioni sono conseguite al termine di un **corso di formazione professionale** istituito dai soggetti autorizzati e con il superamento di un apposito esame.

Per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine e di assistente bagnante marittimo presso le Capitanerie di porto dovrà essere costituita, con decreto del Capo del compartimento marittimo competente, una **apposita commissione** composta da quattro membri:

L'assistente bagnante ha l'obbligo di **rinnovare annualmente il certificato di idoneità psicofisica** allo svolgimento dell'attività di salvamento in acque interne, piscine e marittime rilasciato da struttura sanitaria pubblica.

Il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto dovrà curare, con cadenza annuale, a decorrere dal 30 settembre 2017, il **controllo e il monitoraggio del presente decreto**.

[Decreto](#)